

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 36**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947

Seduta del 22 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Filippine, riacquistando la loro indipendenza il 4 luglio 1946, hanno voluto affermare il loro nuovo *status* nel campo internazionale con la conclusione di accordi vari con le più importanti Potenze: trattati di amicizia sono stati pertanto firmati con gli Stati Uniti, la Cina e la Francia e negoziati in materia sono attualmente in corso con la Spagna ed altri Paesi.

Il 9 luglio 1947 è stato firmato a Roma tra l'Italia e le Filippine un Trattato di amicizia e relazioni generali, il quale si compone di sei articoli. Il primo stabilisce che vi sarà pace costante e perpetua amicizia fra i due Paesi; il secondo ed il terzo si occupano dell'apertura di una rappresentanza diplomatica e della istituzione di consolati e prevedono la conclusione di una Convenzione relativa ad una più estesa regolamentazione delle immunità e delle funzioni dei rispettivi uffici consolari; il quarto attribuisce ai sudditi dei due Paesi il diritto di acquistare, possedere, vendere, viaggiare e compiere atti di commercio, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai

propri regolamenti, e prevede la conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio; il quinto stabilisce che le controversie verranno sottoposte alla Corte internazionale dell'Aja; il sesto determina che il Trattato resterà in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle due Alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo.

Lo scambio di note stabilisce che per quanto riguarda le questioni consolari si seguirà per il momento la pratica corrente.

Il Trattato in parola regola provvisoriamente i rapporti tra l'Italia e quel nuovo Stato asiatico: la sua messa in esecuzione permetterà di iniziare negoziati con il Governo filippino per la conclusione di una Convenzione consolare e di un Trattato di stabilimento, commercio e navigazione.

Il Governo confida che l'Assemblea Costituente vorrà dare la sua approvazione al Trattato del 9 luglio 1947 e a tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge che si sottopone al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e relazioni generali concluso a Roma il 9 luglio 1947 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore conformemente all'articolo 6 del Trattato suddetto.

**TRATTATO DI AMICIZIA E RELAZIONI GENERALI
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE**

Il Capo Provvisorio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica delle Filippine, desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia e di buona intesa che felicemente esistono tra i due Paesi hanno deciso di concludere a tale scopo un Trattato di Amicizia e di Relazioni Generali ed hanno nominato come loro rispettivi Plenipotenziari:

IL CAPO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il Conte CARLO SFORZA, *Ministro degli Affari Esteri*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

Sua Eccellenza ELPIDIO QUIRINO, *Vice Presidente della Repubblica delle Filippine e Ministro degli Affari Esteri*;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:

ARTICOLO I.

Tra l'Italia e le Filippine vi sarà pace costante e perpetua amicizia.

ARTICOLO II.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti Diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunità generalmente riconosciuti secondo il diritto e la consuetudine internazionali.

ARTICOLO III.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà di nominare Rappresentanti Consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle località designate di comune accordo. Tali Rappresentanti Consolari saranno debitamente muniti di exequatur, o di altra

autorizzazione equipollente, prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni. Essi godranno a condizioni di reciprocità, nel territorio dell'Altra Parte contraente, i diritti, i privilegi e le immunità che sono o saranno accordati ai Rappresentanti Consolari della Nazione più favorita.

Le Alte Parti contraenti convengono di negoziare, al più presto possibile, una Convenzione relativa ad una più estesa regolamentazione delle immunità e delle funzioni dei rispettivi Ufficiali Consolari.

ARTICOLO IV.

In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ai cittadini dell'Altra Parte, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la libertà di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.

ARTICOLO V.

Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sarà regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere come obbligatoria, *ipso facto* e senza una speciale convenzione, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2 dello Statuto della Corte. Questa disposizione non si applicherà alle controversie per le quali le Parti converranno di ricorrere ad un'altra forma di regolamento pacifico.

ARTICOLO VI.

Il presente Trattato sarà ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila appena possibile.

Esso entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle Alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo.

In attesa della definitiva ratifica del presente Trattato, le Alte Parti contraenti convengono di applicare le disposizioni di esso come *modus vivendi*, per il regolamento delle loro relazioni dalla data della sua firma.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 9 luglio millenovecentoquarantasette, in doppio esemplare nelle lingue italiana e inglese, ambedue facenti fede.

Per l'Italia:

CARLO SFORZA

Per le Filippine:

ELPIDIO QUIRINO

**TREATY OF FRIENDSHIP AND GENERAL RELATIONS
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES**

The Provisional Chief of the Italian Republic and the President of the Republic of the Philippines, being desirous of strengthening the relations of amity and good understanding which happily exist between their two countries, have resolved to conclude to this end a Treaty of Friendship and General Relations and have named as their respective Plenipotentiaries:

THE PROVISIONAL CHIEF OF THE ITALIAN REPUBLIC:

His Excellency Count CARLO SFORZA, *Minister for Foreign Affairs;*

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES:

His Excellency ELPIDIO QUIRINO, *Vice President of the Republic of the Philippines
and concurrently Minister for Foreign Affairs;*

who after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles:

ARTICLE I.

There shall be between Italy and the Philippines constant peace and perpetual friendship.

ARTICLE II.

Each of the High Contracting Parties agrees to receive the Diplomatic Representatives of the Other, who, being acceptable and duly accredited, shall enjoy in the territories of the Other the rights, privileges and immunities generally recognized under international law and usage.

ARTICLE III.

Each of the High Contracting Parties may appoint Consular Representatives acceptable to the Other to reside in the territories thereof, in the places designated by mutual agreement. Such Consular Representatives shall be duly provided with exequatur or other acceptance of similar purport before entering into the exercise of their functions. They shall enjoy, on condition of reciprocity within the territories of the Other, the rights, privileges and immunities which are or shall be granted to the Consular Representatives of the most favoured Nation.

The High Contracting Parties agree to negotiate, as soon as possible, a convention for a more extensive regulation of the immunities and functions of their respective Consular Officers.

ARTICLE IV.

Pending the conclusion of a Treaty of Establishment, Navigation and Commerce, the High Contracting Parties shall, to the extent permitted by the laws and regulations of each, grant to the nationals of the Other the right to acquire, possess and dispose of every kind of personal or real property as well as the liberty to reside, travel and engage in trade or industry.

ARTICLE V.

Should any dispute arise between the High Contracting Parties it shall be settled by peaceful means and, should it not be possible to adjust such controversies by negotiation, the

High Contracting Parties undertake to recognize as compulsory, *ipso facto* and without a special Convention, the jurisdiction of the International Court of Justice in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court. This undertaking shall not apply to disputes for which the Parties shall agree to resort to another form of pacific settlement.

ARTICLE VI.

The present Treaty shall be ratified in accordance with the procedure provided in the Constitutions of the High Contracting Parties and the instrument of ratification shall be exchanged at Manila as soon as possible.

It shall enter into operation on the date of exchange of ratifications and shall remain in force until it shall have been terminated by either of the High Contracting Parties upon giving twelve months' notice to that effect to the Other.

Pending the final ratification of this Treaty, the High Contracting Parties agree to enforce its provisions as a *modus vivendi* to govern their relations from the date of its signature.

IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty and hereunto affixed their respective seals.

DONE at Rome, in duplicate, in English and Italian languages, both of which are authentic, this 9th day of July in the year of our Lord one thousand nine hundred and forty seven.

For the Philippines:

ELPIDIO QUIRINO

For the Italy:

CARLO SFORZA

Rome, July 9, 1947

Excellency,

Upon the signing of the Philippine-Italo Treaty of Friendship today, I have the honor to propose to Your Excellency that, pending the conclusion of the Consular Convention provided for under Article 3 of the said Treaty, the Consular relations between our two States should be governed by the present practice heretofore accorded by the Republic of the Philippines to consular officers of the Italian Republic on condition of reciprocity.

I would appreciate it if Your Government accepts the above proposal as a *modus vivendi*. Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

ELPIDIO QUIRINO

His Excellency Count CARLO SFORZA
Minister for Foreign Affairs
Rome

Roma, li 9 luglio 1947

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del tenore seguente:

« Upon the signing of the Philippine-Italo Treaty of Friendship today, I have the honor to propose to Your Excellency that, pending the conclusion of the Consular Convention provided for under Article 3 of the said Treaty, the Consular relations between our two States should be governed by the present practice heretofore accorded by the Republic of the Philippines to consular officers of the Italian Republic on condition of reciprocity.

« I would appreciate it if your Government accepts the above proposal as a *modus vivendi* ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi torna gradita l'occasione per porgerLe, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CARLO SFORZA

Sua Eccellenza ELPIDIO QUIRINO
Vice Presidente e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica delle Filippine

Roma